



Comune di Isola del Giglio

Comune di Isola del Giglio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

Il Sindaco

STATO DI EMERGENZA COVID-19 #rispettareleregole AGGIORNAMENTI DEL 23 DICEMBRE 2020 Comunicato n. 82

Positivi al Covid-19 presenti nel Comune	Residenti Positivi ma dimoranti in altro Comune	Guariti totali	Nuovi Tamponi
0	0	0	0

Situazione contagi stabile con ZERO casi registrati, ad oggi, a partire dall'inizio del mese di dicembre. Nella giornata di ieri è stato dimesso dal Misericordia, perfettamente guarito, Beppe, l'ultimo paziente gigliese rimasto ancora a combattere contro gli effetti del contagio. A più di due mesi di distanza dal primo ricovero, la persona colpita dal covid anche in forma abbastanza grave, rientra al proprio domicilio potendo così "riabbracciare" la moglie ed i suoi parenti più stretti. A darne la notizia, particolarmente soddisfatto, il Sindaco Sergio Ortelli che conferma di aver parlato telefonicamente l'interessato e di averlo sentito con il giusto morale e con la voglia di recuperare quanto prima la sua forma. Anche per lui l'odissea è terminata ed il periodo di Natale gli permetterà di riprendersi gli affetti ed il normale stato di salute. L'Amministrazione gli invia gli auguri più sinceri ed esprime il benvenuto a casa da parte dell'intera comunità e la felicità di tutti per il lieto fine di una vicenda che aveva messo in forte apprensione tutta la cittadinanza fin dal mese di ottobre.

RACCOMANDAZIONI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE

Il nuovo Decreto emanato dal Governo, nell'approssimarsi del periodo natalizio, invita i cittadini a non abbassare la guardia e di mantenere i comportamenti corretti anche per i momenti in cui le famiglie si riuniranno per le feste. Il rischio assembramenti è possibile e conseguente anche se tutti riconoscono che il periodo del Natale è carico di sentimenti e che non si può fare a meno dello scambio degli auguri. Quest'anno tutto ciò non sarà possibile, per la nostra salute, per la salute dei nostri familiari e per la salute degli anziani che abitano in ogni casa. Su questo confidiamo nel senso di responsabilità dei nostri cittadini, che non mancherà, chiamati ancora una volta a dare dimostrazione di grande correttezza e di sacrificio e nel rispetto le normative entrate in vigore lo scorso 19 dicembre. Diamo adesso un breve cenno delle precauzioni da mantenere nel periodo della vacanze natalizie.

Prendiamo spunto dalla Fonte ANSA.it per evidenziare alcune domande per meglio rispondere alle prescrizioni.

Nei 10 giorni 'rossi', durante le feste di Natale, sarà possibile far visita a parenti e amici - sempre nel limite massimo di **due persone** oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono - anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa Regione: è quanto precisa Palazzo Chigi nell'aggiornamento delle Faq sul sito del governo. Lo spostamento è consentito una volta al giorno, tra le 5 e le 22.

Nei giorni indicati con "arancione", durante le feste di Natale (28-29-30 dicembre e 4 gennaio), sarà possibile, solo per chi risiede nei comuni sotto i 5000 abitanti, spostarsi tra le 5 e le 22 anche in un'altra regione, con il limite dei 30 km dalla propria residenza e senza dirigersi verso i capoluoghi di provincia. Si sottolinea inoltre che "sarà possibile anche far visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali"

Domande più frequenti sulle misure adottate dal governo (dal sito della Presidenza del Consiglio), dopo l'approvazione del "decreto di Natale"

Sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un'altra Regione?

Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento.

E sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute?

Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.

Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti?

La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l'uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.

Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che:

nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all'interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;

nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, all'interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all'interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;

sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un'altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? C'è un regime speciale nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio?

Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto "decreto Natale" (decreto-legge 18 dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all'interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere insieme le feste?

Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione.

Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?

Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla. Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano, invece, le nuove disposizioni previste dal cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), che ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni.

In particolare:

nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone rosse” (si veda l’apposita sezione FAQ);

negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone arancioni” (si veda l’apposita sezione FAQ).

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?

No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?

No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.

Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?

Fino al 23 dicembre, tale spostamento è consentito esclusivamente restando all’interno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?

Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.

Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un altro comune o in un'altra regione per turismo?

Gli spostamenti per turismo verso un'altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso.

Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all'interno della stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono

consentiti gli spostamenti per turismo:

all'interno dello stesso Comune;

dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?

La valutazione circa l'eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all'Autorità competente indicata dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall'agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festività, si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?

Sì, come previsto dall'art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto Natale”, la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all'Autorità competente indicata dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall'agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.